



*COMUNE DI
SANTO STEFANO DI SESSANIO
Provincia di L'Aquila*



Copia

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 24-05-2022

Oggetto: ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA DEL LAGO SITO IN LOCALITA' MADONNA DEL LAGO A TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

IL SINDACO

DATO ATTO che in data 23/05/2022 in località Madonna del Lago a Santo Stefano di Sessanio è stata rilevata la presenza di fauna ittica morta ai borghi del lago ivi presente;

VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale – A. S. L. n. 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila del 24/05/2022, acquisita al protocollo comunale al n. 1570 del 24/05/2022, con la quale, rilevata la necessità di effettuare adeguati campionamenti delle acque del lago da parte degli Enti competenti al fine di accertare le cause del fenomeno segnalato, suggerisce l'adozione, nelle more, di provvedimenti ordinativi nell'interesse dell'igiene ambientale e della sanità pubblica;

RITENUTO di dover provvedere nei termini sopra indicati;

CONSIDERATO che occorre porre in essere le misure straordinarie indispensabili per prevenire fenomeni che possono compromettere la salute pubblica e l'igiene ambientale.

CONSIDERATO che l'intervento del potere di ordinanza è ancorato al principio della massima precauzione e finalizzato alla tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale;

CONSIDERATO che l'attività istruttoria ha tenuto conto dell'entità adeguata del rimedio da adottare per il raggiungimento del fine ed ha individuato idonee misure congrue in rapporto alle finalità concrete che si vogliono perseguire.

VISTO l'art. 7 della L. n. 241/1990, ai sensi del quale per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento, consistenti nel caso di specie nella urgenza di tutelare immediatamente l'igiene ambientale e la salute pubblica, non viene comunicato l'avvio del procedimento.

VISTO l'art. n. 50 del TUEL D.lgs. n. 267/2000.

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. Il divieto assoluto di qualunque forma di captazione ed utilizzo dell'acqua di superficie del lago sito a Santo Stefano di Sessanio in località Madonna del Lago, per qualunque uso, con particolare riguardo agli usi agricoli;
2. Il divieto assoluto di balneazione nel corpo idrico in parola;
3. Il migliore trattamento delle eventuali acque reflue recapitanti nel corpo idrico del lago in parola recettore, interessato dall'episodio segnalato.

DISPONE INOLTRE

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza, nonché quelle previste dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 ai sensi del quale:

“1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari (...).”

A carico degli inadempienti verrà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nell'Albo pretorio del Comune di Santo Stefano di Sessanio, nell'Home page e trasmesso alla Prefettura dell'Aquila, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale – A. S. L. n. 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila, al Comando locale dei Carabinieri - Forestale di Castel del Monte, al Comando Stazione Carabinieri di Calascio, al Distretto Provinciale A.R.T.A..

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

La presente Ordinanza è rimessa in copia alle Autorità di polizia a norma di legge affinché la facciano rispettare e pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e in altri siti comunali di pubblica affissione.

Dalla residenza municipale, 24 maggio 2022

Il Sindaco
F.to Il Sig. FABIO SANTAVICCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio comunale con il N. 143 e vi rimarrà, consecutivamente, fino al 08-06-2022.

Lì 24-05-2022

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to La Dott.ssa MARIA CESIDIA
SERICOLA